

CONVENZIONE TRA COMUNI DEL TERRITORIO ELBANO, ASL NORDOVEST E ASSOCIAZIONE “INSIEME PER L’ELBA” PER IL SOSTEGNO E L’ACCOGLIENZA DELLE VITTIME DI VIOLENZA E PREVENZIONE E CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE

PREMESSA GENERALE

RICHIAMATE:

- la Convenzione del Consiglio d’Europa *sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica*, altrimenti detta Convenzione di Istanbul del 11 maggio 2011, ratificata dal Parlamento italiano il 27 giugno 2013;
- il decreto legge 14/08/2013 n. 93, recante *disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere* convertito in legge 15/10/2013 n. 119;

PREMESSO che :

- la legge n° 266/1991 riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendo lo sviluppo dell’autonomia e favorendone l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile, culturale, individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;
- la legge Regionale Toscana n° 28/1993 e successive modifiche, al fine di contribuire alla realizzazione di programmi di interesse regionale e locale, dà la possibilità agli enti pubblici di convenzionarsi con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all’art.4 della stessa legge;
- l’art. 59 della legge Regionale Toscana n° 41/2005, al fine di contrastare la violenza contro le donne, i minori e in ambito familiare, favorisce la realizzazione di interventi di rete per offrire le risposte necessarie alle varie tipologie di violenza, allo scopo di limitare i danni e di superare gli effetti da questa procurati alla singola donna o minore;
- la Legge Regione Toscana n° 59 del 16/11/2007 “Norme contro al violenza di genere”, secondo cui la Regione sostiene ed incentiva la costituzione di una rete di relazioni tra comuni, aziende unità sanitarie locali, società della salute, forze dell’ordine, centri antiviolenza presenti nel territorio che abbiano tra le finalità le prevenzione della violenza di genere e il sostegno ed il soccorso alle vittime;
- l’allegato A della DGRT 291/2010 “Linee guida regionali sulla violenza di genere” che definisce i ruoli dei singoli soggetti;

- la DGRT n°495/2011 evidenzia l'esigenza che gli interventi multidisciplinari di accoglienza e assistenza non prendano in considerazione solo gli atti di violenza commessi contro le donne, ma si rivolgano a tutti i soggetti che trovandosi in condizione di fragilità vengano sottoposti a violenze, prevedendo l'estensione delle tutele alle fasce più deboli della popolazione;
- la DGRT n° 339/2013 coinvolge la ASL nell'attuazione della seconda fase del progetto regionale per gli interventi a favore delle fasce più deboli di popolazione sottoposte a violenze (Codice Rosa);
- la DGRT n°368 del 25/03/2019 e la DGRT n° 1037 del 27/07/2020 disciplina la costituzione dei centri antiviolenza e delle case rifugio sul territorio regionale;

CONSIDERATO CHE:

- l'associazione "Insieme per l'Elba" opera nel settore sociale anche con finalità di contrasto e riparazione del danno ad ogni forma di violenza psico- fisica e/o sessuale nei confronti di donne e bambini/e e che la stessa ha in disponibilità un immobile adibito a centro di accoglienza di donne e minori vittime di violenza nel Comune di Portoferraio denominato "Casa Rifugio Samira";
- l'associazione ha presentato comunicazione di avvio attività al Comune di Portoferraio rientrando tra le strutture sottoposte a tale obbligo previsto dall'art. 22, comma a), della Legge n. 41/2005;
- la Conferenza Zonale dei Sindaci nella seduta del 3 maggio 2021, vista la necessità del centro di accoglienza in oggetto nel territorio dell'Elba e la possibilità di una valenza zonale dello stesso, ha espresso parere favorevole alla contribuzione delle spese necessarie al funzionamento del centro "Casa Rifugio Samira" ripartendo le stesse in percentuale sulla base della popolazione di ciascun comune ricompreso nel territorio elbano;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO:

TRA

- l'Azienda Usl Toscana Nord Ovest (C.F. 02198590503) con sede legale il Via Cocchi n. 7/9 Pisa (PI) 56124, - Zona Distretto Elba con sede il Largo Torchiana a Portoferraio (LI) nella persona del Direttore di Zona Dr. Fabio Chetoni, nato a [REDACTED], in qualità di soggetto capofila e delegato per le attività sociali dai comuni elbani;

E

- I comuni ricompresi nel territorio della zona distretto e di seguito indicati :

- Campo nell'Elba
- Capoliveri
- Marciana
- Marciana Marina
- Porto Azzurro
- Portoferraio
- Rio

E

- l'Associazione Volontari Insieme per l'Elba ODV, con sede in Piazza della Repubblica n. 3, 57037 Portoferraio – C.F. 91016780495, nella persona della Presidente Dr.ssa Stefania Di Chiara;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 - Oggetto

La presente convenzione regola i rapporti che intercorrono tra i Comuni Elbani, la Asl e l'Associazione di Volontariato Insieme per l'Elba a sostegno del progetto “Casa Rifugio Samira” avente ad oggetto la gestione di una struttura residenziale, in disponibilità dell'Associazione “Insieme per l'Elba”, per l'ospitalità temporanea di donne ed eventuali figli minori in situazioni di grave pericolo nonché la collaborazione per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle vittime di maltrattamento.

Art.2 - Progetto

L'associazione si impegna a realizzare tutte le attività e gli obiettivi oggetto della presente convenzione così come specificato nel progetto “Casa Rifugio Samira”, di seguito denominato Progetto e conservato agli atti presso il Comune di Portoferraio e i servizi sociali dell'ASL TNO – Zona Distretto Elba.

Il Progetto si concretizzerà nella gestione di una Casa Rifugio, associata ad un percorso di sostegno donne ed alla collaborazione per iniziative di formazione ed informazione per tutti i cittadini, nell'ottica della cultura della prevenzione.

Art. 3 – Finalità

Finalità della presente convenzione è l'attivazione/realizzazione di procedure in urgenza concordate tra servizi, enti, realtà della cittadinanza attiva, per arrivare alla costituzione di un sistema di protezione in urgenza di donne con o senza figli, che hanno subito violenza e /o maltrattamento nella finalità di una più agevole e anonima possibile messa in sicurezza della vittima di violenza e/o maltrattamento.

Art. 4 - Destinatari

Il progetto è rivolto a donne, con o senza minori, vittime di violenze, abusi e maltrattamenti intra-familiari ed extra-familiari residenti o domiciliati nei comuni del territorio isolano ed a tutti coloro che hanno diritto di accedere agli interventi ed ai servizi del sistema integrato ai sensi dei commi 2 e 3 dell'Art 5 della Legge Regionale Toscana n° 41/2005.

Art. 5 – Coordinamento e monitoraggio del percorso di emergenza

L'U.F. Servizio Sociale della ASL TNO Zona Distretto Elba, nella persona della responsabile, è individuato quale Centro di coordinamento tra Enti Locali, Forze di Polizia e altri servizi dell'ASL interessati per garantire la rete di protezione della vittima; indice riunioni tra i soggetti coinvolti per la discussione dei casi clinici, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali; prende in carico i soggetti destinatari del presente progetto e monitora il fenomeno della violenza di genere attraverso un sistema omogeneo di raccolta, archiviazione e analisi dei dati.

Art. 6 - Procedure di Ammissione e regolamento della struttura

I criteri di ammissione e le procedure verranno regolamentate con apposito protocollo stipulato tra la ASL Zona Distretto Elba – U.F. Servizi Assistenza Sociale – e l'Associazione “Insieme per l'Elba” unitamente al regolamento interno della struttura “Casa Rifugio Samira” di utilizzo della stessa e delle regole di convivenza.

Art. 7 – Impegni reciproci

Associazione “INSIEME PER L'ELBA”

L'Associazione “Insieme per l'Elba” si impegna a:

- fornire un alloggio sicuro alle donne, con o senza figli, vittime di violenza e/o maltrattamenti in stretta collaborazione con il Servizio Sociale della Zona Distretto Elba con l'obiettivo di salvaguardare l'incolumità fisica e psichica.

- ad utilizzare, per lo svolgimento di tale attività, prevalentemente aderenti volontari. Per la prestazione delle attività concordate l'associazione mette a disposizione un numero di volontari ed un collaboratore retribuito con contratto part-time, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e delle professionalità previste dalla normativa vigente.

I Comuni e la Asl possono richiedere in ogni momento i nominativi dei collaboratori retribuiti e gli atti utili a comprovare l'inquadramento professionale e la corresponsione previdenziale.

Resta inteso che l'impiego dei volontari deve essere di rilevante presenza rispetto ai collaboratori ed ai professionisti retribuiti impiegati.

- aggiornare, periodicamente e sulla base del piano di formazione regionale, tutto il personale, sia volontario che retribuito, con appositi corsi di formazione documentabili, in accordo con la competente ASL locale.

- a comunicare alla ASL Zona distretto Elba i nominativi del soggetto referente della struttura nonché del collaboratore retribuito;

- a comunicare ogni variazione inerente ai soggetti di cui sopra;

- adottare tutte le disposizioni atte a garantire il rispetto, da parte del personale impegnato, della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici e per la tutela dei diritti dell'utenza, con particolare riguardo alla normativa privacy, nonché il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente convenzione.

- a provvedere alla copertura assicurativa dei volontari inseriti nelle attività in oggetto contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile contro terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della L. 266/1991. Copia della polizza assicurativa deve essere presentata contestualmente alla stipula della presente convenzione.

- alla presentazione alla ASL e ai comuni del territorio delle spese sostenute nelle modalità indicate nel paragrafo relativo alla contribuzione da parte dei comuni.

AZIENDA USL TNO ZONA DISRETTO ELBA

L'Azienda ASL Zona Distretto Elba, tramite la responsabile dell'U.F. Servizio Sociale, si impegna a:

- coordinare l'ingresso presso la "Casa Rifugio Samira" dei soggetti destinatari del progetto;

- garantire la presa in carico delle vittime e la definizione del percorso assistenziale avvalendosi della collaborazione di tutti i soggetti della rete, attivando i vari servizi socio-sanitarie e sanitari interessati dal caso;

- coordinare e mettere in rete Enti Locali, Associazioni, Forze di Polizia, servizi socio-assistenziali per garantire la rete di protezione della vittima;

- offrire un percorso agevolato per consulenze psicologiche, mediche e di assistenza sociale.

- indire riunioni tra i soggetti interessati.

COMUNI DELL'ELBA

Per lo svolgimento delle attività espresse nella seguente convenzione, i Comuni assicurano all'associazione la copertura delle spese, così come dettagliate nella tabella sotto-riportata.

SPESE PREVISTE PER PROGETTO CASA RIFUGIO "SAMIRA"

UTENZE	
ACQUA, LUCE,GAS , INTERNET,NETTEZZA URBANA	2.880,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	
AFFITTO IMMOBILE	11.400,00
SPESE LAVORO DIPENDENTI/PROTEZIONE	
CUSTODE	15.000,00
ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE	
RESPONSABILITA' CIVILE	750
CONSULENZE VARIE	
CONSULENTE FISCALE E DEL LAVORO	1.500,00
SPESE VARIE	
VITTO	3.650,00
SPESE MEDICHE	1.500,00
VARIE	1.000,00
TOTALE	37.680,00

Ogni Comune si impegna a partecipare alle spese di gestione in base alla popolazione residente nel proprio comune, in modo da garantire la copertura totale delle spese di gestione e nella misura di seguito indicata:

Comune	Popolazione Dati Istat	Percentuale valore	Contributo
Campo nell'Elba	4553	14,53	€ 5.475,00
Capoliveri	3763	12,01	€ 4.525,00
Marciana	2208	7,04	€ 2.652,00
Marciana Marina	1946	6,21	€ 2.340,00
Porto Azzurro	3826	12,21	€ 4.600,00
Portoferraio	11641	37,14	€ 13.995,00
Rio	3405	10,86	€ 4.093,00
	31342	100	€ 37.680,00

L'erogazione della quota parte di ogni singolo comune, verranno corrisposti alla ASL locale (servizi socio-sanitari) che provvederà a corrispondere una prima rata pari al 50% dell'importo complessivo, dietro dichiarazione di inizio attività.

Il saldo, pari al 50% dell'importo restante, verrà corrisposto al sesto mese, successivo all'inizio dell'attività.

Le spese sostenute dovranno essere presentate nelle seguenti modalità:

- quelle relative a spese correnti, utenze, consulenze varie e collaborazioni, dovranno essere attestate dai relativi giustificativi di spesa nonché dall'indicazione della finalità della spesa stessa.

Art. 8 - Coperture assicurative

L'associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da polizza assicurativa contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile contro terzi, secondo quanto stabilito dall'Art.4 L.n°266/1991.

La polizza sopra citata deve essere presentata contestualmente alla stipula della presente convenzione.

Art. 9 - Locali e attrezzature

L'associazione svolge l'attività oggetto della presente convenzione presso la “Casa Rifugio Samira”, un appartamento in affitto nel comune di Portoferraio, dotato di 6 posti letto, per cui la stessa ha presentato comunicazione di avvio attività al Comune di Portoferraio, così come previsto dall'art. 22 della L. 41/2005.

I locali sono dotati delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione.

L'associazione dichiara che la struttura, le attrezzature ed i beni sono conformi alle esigenze del servizio ed in regola con i requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti.

Art.10 - Controlli

L'associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile Asl delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare per iscritto eventuali cambiamenti degli operatori entro 7 giorni dall'effettiva sostituzione.

I responsabili della gestione dell'attività dell'associazione Insieme per l'Elba vigilano costantemente sullo svolgimento della stessa, anche sotto il profilo della qualità, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

Il Comune e la Asl si riservano la facoltà di accesso ai locali della Casa Rifugio e l'uso di attrezzature e documentazione ivi presenti al fine di verificare il corretto svolgimento delle attività, nonché di comunicare per iscritto all'associazione, entro 15 giorni dalla verifica, eventuali osservazioni affinché quest'ultima adotti i necessari provvedimenti in merito.

A tal fine l'Associazione dovrà redigere e rendere disponibile, per ogni caso trattato, e per qualsiasi fase del progetto, una scheda sintetica riportante i dati identificativi del soggetto in carico, tutti gli interventi attivati nei suoi confronti ed ogni materiale cartaceo o elettronico inerente tali attività. Ogni scheda dovrà riportare un codice identificativo corrispondente a quello riportato sulla scheda amministrativa allegata al documento giustificativo di spesa.

Per il perdurare di situazioni difformi dalla presente convenzione o comunque incompatibili con l'ordinamento vigente, i Comuni e la Asl hanno facoltà di recedere, previa diffida, senza oneri a proprio carico se non quelli che derivano dalla liquidazione delle spese sostenute dall'associazione stessa fino al ricevimento della diffida.

Art. 11 - Modalità di raccordo

I Comuni, la Asl e l'associazione individuano inoltre le seguenti modalità di raccordo:

- incontri periodici tra i responsabili dei comuni, della asl e dell'associazione al fine di garantire un costante collegamento ed una reciproca informazione sulle attività legate al progetto espresso in convenzione;
- contatti tra associazione ed Asl per necessità di interventi sulle singole situazioni;
- l'associazione si impegna a comunicare, con cadenza trimestrale, le presenze nella Casa Rifugio, nonché gli inserimenti e le dimissioni.

Art. 12 - Relazioni periodiche

I responsabili dell'associazione presentano alla Conferenza dei Sindaci per la Sanità una relazione analitica annuale dell'intera attività che dovrà riportare anche i problemi e/o vantaggi emersi dall'attivazione dei servizi offerti e della rete dei contatti con i servizi pubblici e privati del territorio, nonché tempi e modi di collaborazione nei contatti con i Servizi Sociali.

Le schede statistiche, che devono contenere per ogni caso segnalato e/o in carico, nel seguente modo:

- codice identificativo dell'utente (dal quale si evinca il collegamento con eventuali altri codici identificativi), data di ingresso nella casa rifugio, figli ospitati, tipologia degli interventi effettuati e data di riferimento, data di dimissione ed esito.

- Riunioni d'Equipe: dovranno essere predisposti verbali degli incontri riportando la data, la motivazione, gli argomenti trattati, gli operatori coinvolti e le eventuali decisioni assunte.

Art.13 - Durata, rinnovabilità e recesso

La presente convenzione ha durata di **3 anni** a far data dalla sottoscrizione, salvo indisponibilità dell'immobile da parte dell'Associazione "Insieme per l'Elba".

Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo di preventiva disdetta.

Il presente atto convenzionale potrà essere rinnovato con apposito atto dalla Conferenza dei Sindaci, previo accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza economica e di pubblico interesse, da effettuarsi almeno un mese prima della scadenza. Resta inteso che potranno, in fase di rinnovo, essere apportate modifiche e/o integrazioni al presente atto convenzionale in linea con le scelte programmatiche e finanziarie.

I contraenti si riservano, in qualsiasi momento, il diritto di recedere e/o revocare il rapporto oggetto del presente atto in caso di sopravvenuti prevalenti motivi di interesse pubblico, giusta causa o disposizione di legge.

Art.14 - Tutela della privacy

L'associazione dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs 196/2003.

L'associazione si obbliga a nominare un proprio referente come Responsabile del trattamento dei dati personali effettuata in esecuzione della presente convenzione.

L'associazione è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare le informazioni o notizie relative agli utenti.

Art.15 - Variazioni

L'associazione garantisce la tempestiva comunicazione di eventuali variazioni concernenti:

- numeri, tempi e modalità di impiego dei volontari, collaboratori e professionisti retribuiti;

- nominativi delle responsabili;
- beni mobili ed immobili in uso per l'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 16 - Registrazione

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'Art.8, c.1, L.266/1991

Art. 17 - Disposizioni finali

Per quanto espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni legislative e normative esistenti in materia.

La presente convenzione consta di 18 articoli.

Letto, approvato e sottoscritto.